

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
«VENETO».

Approvato con	DM 21.11.1995	G.U. 297 - 21.12.1995
Modificato con	DM 27.02.1996	G.U. 57 - 08.03.1996
Modificato con	DM 13.08.1997	G.U. 210 - 09.09.1997
Modificato con	DM 03.10.1997	G.U. 242 - 16.10.1997
Modificato con	DM 27.06.2008	G.U. 158 - 08.07.2008
Modificato con	DM 17.09.2008	G.U. 227 - 27.09.2008
Modificato con	DM 21.07.2009	G.U. 173 - 28.07.2009
Modificato con	DM 30.11.2011	G.U. 295 - 20.12.2011
		Publicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con (concernente correzione dei disciplinari)	D.M. 12.07.2013	Publicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Modificato con	D.M. 07.03.2014	Publicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Modificato con	D.M. 10.06.2014	Publicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

Art. 1

La indicazione geografica tipica «Veneto», accompagnata o meno da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2

La indicazione geografica tipica «Veneto», è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni per le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione Veneto. di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti di cui all'allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

L'indicazione geografica tipica «Veneto» con la specificazione di uno dei vitigni idonei e/o in osservazione per ciascuna delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione Veneto, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei e/o in osservazione alla coltivazione per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» possono utilizzare la specificazione del nome di due vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive aree amministrative sopra indicate, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Art. 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione del Veneto.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» bianco, rosso e rosato a tonnellate 25, anche con la specificazione del vitigno, ad eccezione dei vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Cabernet franc, Traminer, Manzoni bianco, Sauvignon, Oseleta, Pedevenda, Marzemina bianca, Carmenère, Rebo, Tai rosso, Petit Verdot e Manzoni moscato per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19 e per Syrah e Manzoni rosa rispettivamente a 15 e 12 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Veneto», dopo le eventuali operazioni di arricchimento, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico totale minimo indicato all'art. 6 per le diverse tipologie di prodotto.

Art. 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre è consentito, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che le operazioni di elaborazione dei vini frizzanti siano effettuate nel territorio delle limitrofe regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Provincia di Trento, purché le aziende interessate dimostrino al competente Organismo di controllo di aver effettuato dette operazioni nelle 5 campagne vendemmiali antecedenti alla data del 31 dicembre 2012.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, con esclusione per la tipologia passito che non deve essere superiore al 50%.

Art. 6

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto», all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;
- acidità totale minima: 3.5 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 13.0 g/l.

rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.50% vol.;
- acidità totale minima: 3.5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l.

rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;
- acidità totale minima: 3,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

novello (anche con riferimento al nome di vitigno)

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
- acidità totale minima: 3,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

Art. 7

Alla indicazione geografica tipica «Veneto» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» è consentito utilizzare in etichettatura la menzione «vivace».

L'indicazione geografica tipica «Veneto» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed idonei alla produzione dei vini a denominazione di origine, a condizione che vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Art. 8

Legame con l'ambiente geografico

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

Il Veneto è una regione dell'estremo Nord-est dell'Italia. La regione confina a est con il Friuli-Venezia Giulia e con il Mar Adriatico, a nord con l'Austria, a nord-ovest con il Trentino-Alto Adige, a ovest con la Lombardia, a sud con l'Emilia-Romagna.

Il suo territorio presenta una grande ricchezza di ambienti geografico-climatici vocati alla viticoltura: ricca di fiumi e laghi, la superficie regionale di oltre 18.300 Kmq, partendo dal confine a nord verso sud, si estende dalla catena Alpina e Dolomitica al confine con l'Austria, passando per la fascia collinare e pedemontana, alla pianura fino alle zone lagunari e al mare Adriatico.

Le colline venete si allungano sia a nord come dorsale ai piedi delle Prealpi, sia si ergono dalla pianura come i Colli Berici, i Colli euganei e il Montello.

La varietà di condizioni climatiche del Veneto vanno dai climi freddi invernali delle zone montane, a quelli più miti della fascia pedemontana, specialmente nei versanti esposti a sud e protetti dalla catena delle Prealpi a quelli più caldi della pianura. La presenza del Lago di Garda nella parte est del Veneto, determina condizioni climatiche mediterranee, molto favorevoli alla coltivazione della

vite, oltre che degli olivi tipici della zona. Anche la presenza del mar Adriatico nella fascia a sud-sud est della regione, influisce in alcune zone in modo determinante sul clima; questo effetto, pur diminuendo con l'allontanarsi dalla costa, determina condizioni ambientali mediamente più miti rispetto alle altre aree della pianura padana, con inverni meno nebbiosi e estati meno afose.

Fattori umani e storici

La storia del vino in Veneto inizia in epoche remotissime, molto prima dei tempi dei Greci a cui si riconosce generalmente l'introduzione della vite in Italia come ampiamente dimostrato da importanti scoperte archeologiche. Si ritiene che la vite fosse presente allo stato selvatico in Veneto già a partire da molti secoli prima di Cristo e l'uva era utilizzata dalle popolazioni di quei tempi come alimento. Si dovrà attendere fino al VII secolo AC per trovare le prime testimonianze della produzione enologica in Veneto per opera delle popolazioni Etrusco-Retiche.

Durante il medioevo, lo sviluppo della vitivinicoltura Veneta fu determinato dalla potenza commerciale di Venezia, che consentì l'esportazione dei vini Veneti in altri paesi, oltre che l'introduzione in Italia di vini stranieri, in particolare quelli prodotti in Grecia e a Cipro. I commercianti Veneziani - oltre all'importazione del vino - introdussero anche nuove specie di viti, favorendone la diffusione nei territori vicini, come nel caso della Malvasia che da Venezia si diffuse nel Friuli Venezia Giulia e in Dalmazia. Anche i famosi vetrai di Murano, contribuirono alla diffusione del vino e del suo migliore apprezzamento: le raffinate bottiglie e i bicchieri di vetro soffiato di Murano, si diffusero rapidamente nelle tavole dei nobili sostituendo progressivamente i contenitori di ceramica, argento e peltro. I nuovi contenitori di vetro furono subito associati ai vini di qualità e ben presto arrivarono anche in forme più semplici e meno pregiate, nelle tavole della gente comune di tutta Europa.

Con il decadimento della potenza commerciale di Venezia nell'area del Mediterraneo e in particolare nelle terre d'oriente, verso la metà del 1500 l'importazione dei vini Greci diminuì drasticamente offrendo una possibilità di sviluppo alle produzioni dei vini veneti locali. Dal XVI secolo al 1800 guerre, epidemie ed eventi atmosferici, sconvolsero radicalmente la viticoltura del Veneto. Fu solo nel 1800 ed in particolare con la fondazione nel 1876 della Scuola di Enologia di Conegliano, che si tentò di fare rinascere la nuova enologia del Veneto attraverso lo studio delle caratteristiche del territorio e delle varietà che meglio si adattavano: un primo passo concreto verso la rinascita di qualità come scelta strategica che vide un rapido sviluppo dopo il 1950 che continua ancor oggi a coinvolgere i produttori e gli operatori vitivinicoli del Veneto.

L'indicazione geografica "Veneto", è il risultato della storia del suo territorio ed è stata sistematicamente utilizzata dai produttori vitivinicoli a partire dal 1977, a seguito del regolamento CEE 816/70 e delle normative nazionali di recepimento che hanno stabilito le modalità per la dichiarazione, designazione e presentazione dei vini definiti allora "vini da tavola con indicazione geografica".

Nel 1995, con il decreto del 21 novembre, è stato approvato l'attuale disciplinare di produzione successivamente modificato al fine di adeguarlo al mercato dei vini a indicazione geografica tipica e alle normative comunitarie.

L'indicazione Veneto è oggi molto conosciuta come i grandi vini DOC del Veneto, e proprio per la sua rinomanza, è molto utilizzata dai produttori della regione.

b) Specificità del prodotto

L'offerta dei vini della IGT Veneto, nei vari colori e tipologie, rispecchia la diversificazione di condizioni ambientali e climatiche che offre la regione del Veneto, ricca di specificità e vocazionalità degli ambienti nei quali si producono le uve. L'ampia offerta dei vitigni autoctoni ed internazionali, mettono a disposizione dei consumatori una gamma completa di vini di elevata qualità e diffusa rinomanza, in grado di soddisfare i molteplici gusti ed esigenze di consumo e tale fatto rende questa IGT molto conosciuta e utilizzata.

I vini della presente IGT presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare i vini risultano nelle diverse tipologie equilibrati con riferimento al quadro chimico-fisico, mentre al sapore e all'odore si riscontrano le caratteristiche prevalenti tipiche dei vitigni.

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

L'Indicazione Geografica Protetta "Veneto" è legata da sempre con il territorio del Veneto e con i produttori che operano nella regione. L'ampia offerta di vini che discendono dalle diverse vocazionalità delle zone viticole della regione, hanno reso l'indicazione geografica "Veneto" famosa e richiesta dai consumatori di tutto il mondo.

Art. 9

Riferimenti alla struttura di controllo

VALORITALIA S.r.l.

Sede legale:

Via Piave, 24

00187 – ROMA

06 45437975

info@valoritalia.it

Valoritalia srl. Sede Amministrativa:

Via San Gaetano, 74

36016 - Thiene (Vicenza)

Tel. 0445 313088, Fax. 0445 313080;

e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all'articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 3).



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI IV

Prot. n. 55794 del 19 luglio 2017

Decreto concernente l'autorizzazione all'Associazione "Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti", con sede in Venezia - Mestre, per consentire l'etichettatura transitoria dei vini IGT "Veneto", ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del D.M. 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 24 maggio 2017.

IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO, in particolare, l'articolo 72, par. 1, del citato Regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 38, par. 5, Regolamento CE n. 479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, par. 5 del Regolamento UE n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al par. 2 dell'art. 72 del medesimo Regolamento;

RITENUTO, che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all'articolo 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 sono applicabili anche nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari

DOP e IGP che comportano una o più modifiche al documento unico, per le quali, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le relative domande sono inoltrate alla Commissione UE, conformemente alle disposizioni di cui al citato art. 96, par. 5 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle domande di protezione, applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in questione;

VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il DM 7 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

VISTO il DM 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7/01/2016, concernente aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'articolo 13 del decreto 7 novembre 2012;

VISTA la nota ministeriale Prot. PQAI IV n. 44447 del 5 giugno 2017, pubblicata sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, recante “Autorizzazioni per l'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009, dell'art. 13 del D.M. 7 novembre 2012 e del Decreto 23 dicembre 2015. Chiarimenti operativi in vista della prossima campagna vendemmiale 2017/2018 per le autorizzazioni relative alle modifiche dei disciplinari.”;

CONSIDERATO che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'articolo 109, par. 3, e dall'articolo 110 del citato Reg. (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del citato Reg. (CE) n. 607/2009, ivi compresa la disposizione di cui al citato articolo 72;

RITENUTO pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali in questione le disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente del predetto DM 7 novembre 2012;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del citato Decreto ministeriale 23 dicembre 2015, ai sensi del quale l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria di cui all'articolo 13 del DM 7 novembre 2012 è riferita ad un unico disciplinare, così come aggiornato con tutte le modifiche inserite nella relativa proposta trasmessa alla Commissione UE, escludendo la coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare;

VISTO il DM 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e sulla G.U.R.I. n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla

Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP "Veneto";

VISTO il DM 07.03.2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta IGT;

VISTA la domanda presentata tramite la Regione Veneto, dall'Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro "Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti", con sede in Venezia - Mestre, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Veneto", nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato DM 7 novembre 2012;

VISTO il provvedimento ministeriale 24 maggio 2017, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini "Veneto", del relativo documento unico riepilogativo, nonché la trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta;

VISTA la richiesta datata 1 giugno 2017 presentata a questo Ministero dalla citata Associazione "Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti", ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del DM 7 novembre 2012, intesa ad ottenere l'autorizzazione nazionale transitoria di etichettatura dei vini a IGT "Veneto", relativamente ai prodotti ottenuti a decorrere dalla campagna vendemmiale 2017/2018 in conformità alle modifiche inserite nella predetta proposta di modifica del disciplinare, nonché, conformemente alle indicazioni fornite con la richiamata nota ministeriale prot. PQAI IV n. 44447 del 5 giugno 2017, intesa a stabilire le condizioni per lo smaltimento delle giacenze delle partite di vino riferite alle tipologie "Pinot grigio" provenienti dalle campagne 2016/17 e precedenti confezionate entro il 31 luglio 2018;

VISTA in particolare la dichiarazione, contenuta nella citata richiesta del 1 giugno 2017 ed integrata con nota del 15 giugno 2017, con la quale l'Associazione "Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti" esonera espressamente il Ministero e la competente Regione Veneto da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di cui trattasi da parte della Commissione U.E.;

VISTA la nota n. 242794 del 21 giugno 2017 con la quale la Regione Veneto ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di autorizzazione all'etichettatura temporanea in questione, ai fini dell'intesa di cui all'art. 13 del richiamato D.M. 7 novembre 2012;

CONSIDERATO che la proposta di modifica al disciplinare in questione non comporta, come dichiarato dal competente organismo di controllo "Valoritalia srl - Roma", alcuna modifica alla struttura del piano dei controlli della IGT "Veneto", a suo tempo approvato con apposito decreto direttoriale della Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del dipartimento dell'ICQRF del Ministero, n. 21418 del 31 luglio 2012, così come pubblicato sul sito internet del Ministero, e che, pertanto, ai fini della completezza documentale di cui al citato art. 13 del DM 7 novembre 2012, si fa riferimento al predetto piano dei controlli, fatto salvo che per l'applicazione delle disposizioni di etichettatura transitoria di cui trattasi i controlli devono verificare le condizioni di cui alla proposta di modifica del disciplinare allegata al presente decreto;

CONSIDERATO che la predetta richiesta di autorizzazione all'etichettatura transitoria è risultata conforme alle disposizioni di cui all'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009, all'art. 13 del DM 7 novembre 2012 e al DM 23 dicembre 2015;

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti giuridici e le condizioni per accogliere la predetta richiesta di autorizzazione all'etichettatura temporanea per i vini IGT "Veneto" prodotti in conformità al disciplinare di produzione così come aggiornato alla luce delle modifiche inserite nella proposta di modifica di cui al richiamato provvedimento ministeriale 24 maggio 2017;

RITENUTO altresì di dover, in conformità alle indicazioni fornite con la richiamata nota ministeriale prot. PQAI IV n. 44447 del 5 giugno 2017, accogliere la richiesta della citata Associazione "Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti" concernente lo smaltimento delle giacenze delle partite di vino riferite alle tipologie "Pinot grigio" provenienti dalle campagne 2016/17 e precedenti confezionate entro il 31 luglio 2018;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

VISTA la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'art. 13 del DM 7 novembre 2012 e del DM 23 dicembre 2015 richiamati in premessa, è autorizzata l'etichettatura transitoria di cui all'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 nei riguardi delle produzioni dei vini a IGT "Veneto" ottenute in conformità all'allegata proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, così come definita e pubblicata con il provvedimento ministeriale 24 maggio 2017 richiamato in premessa.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è in capo all'Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro "Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti", con sede in Venezia - Mestre, in qualità di soggetto richiedente ai sensi dell'art. 13 del richiamato DM 7 novembre 2012, e questo Ministero e la Regione Veneto sono esonerati da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare della IGT "Veneto" da parte della Commissione U.E.

Tale responsabilità resta in capo alla citata Associazione e, qualora si verificasse il predetto non accoglimento della richiesta, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1 devono essere ritirati dal mercato, oppure rietichettati, in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è riferita all'unico disciplinare di produzione della IGT "Veneto" così come aggiornato con l'allegata proposta di modifica, ed è applicabile per le produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2017/2018 e se del caso successive, in relazione alla definizione della procedura presso la Commissione U.E., a decorrere dal 1° agosto 2017.

4. Conformemente alle indicazioni operative di cui alla nota ministeriale Prot. PQAI IV n. 44447 del 5 giugno 2017 richiamata nelle premesse, le partite di vini IGT "Veneto" con la specificazione del vitigno Pinot grigio, anche in abbinamento ad altro vitigno per le tipologie bivarietal, provenienti dalla campagna vendemmiale 2016/2017 e precedenti, ottenute in conformità alle norme del preesistente disciplinare richiamato in premessa, possono essere commercializzate fino

ad esaurimento delle scorte, purché siano confezionate entro il 31 luglio 2018 e i produttori interessati presentino apposita dichiarazione dei quantitativi detenuti alla data del 1° agosto 2017 all'Ufficio competente per territorio dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari ed al competente organismo di controllo entro il 30 settembre 2017.

5. L'elenco dei codici, previsto dall'articolo 18, comma 6, del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, è aggiornato, in via transitoria, in relazione alle modifiche di cui all'allegato disciplinare.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP (ai sensi dell'art. 13, comma 2, del richiamato D.M. 7 novembre 2012) e ne sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2017

IL DIRIGENTE
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CONSOLIDATO DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “VENETO”.

(N.B.: Le modifiche sono evidenziate con la funzione “revisione” di word: le cancellazioni risultano in carattere barrato e le aggiunte in carattere sottolineato)

Art. 1

La indicazione geografica tipica «Veneto», accompagnata o meno da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2

La indicazione geografica tipica «Veneto», è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni per le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione Veneto. di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti di cui all'allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

L'indicazione geografica tipica «Veneto» con la specificazione di uno dei vitigni idonei e/o in osservazione per ciascuna delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione Veneto, con esclusione della varietà Pinot grigio, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei e/o in osservazione alla coltivazione per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15% di cui all'allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» possono utilizzare la specificazione del nome di due vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive aree amministrative sopra indicate, ~~alle condizioni previste dalla normativa comunitaria~~ alle seguenti condizioni:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione e colore;
- il quantitativo di uva utilizzata del vitigno presente nella misura minore non deve essere inferiore al 15% del totale.”.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Art. 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione del Veneto.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» bianco, rosso e rosato a tonnellate 25, anche con la specificazione del vitigno, ad eccezione dei vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, ~~Pinot grigio~~, Pinot nero, Riesling renano, Cabernet franc, Traminer, Manzoni bianco, Sauvignon, Oseleta, Pedevenda, Marzemina bianca, Carmenère, Rebo, Tai rosso, Petit Verdot e Manzoni moscato per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19 e per Syrah e Manzoni rosa rispettivamente a 15 e 12 tonnellate.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, della varietà Pinot grigio destinata esclusivamente alla produzione di vini bianchi, anche nelle diverse tipologie, non può essere superiore a tonnellate 19.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Veneto», dopo le eventuali operazioni di arricchimento, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico totale minimo indicato all'art. 6 per le diverse tipologie di prodotto.

Art. 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3.

Inoltre è consentito, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che le operazioni di elaborazione dei vini frizzanti siano effettuate nel territorio delle limitrofe regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Provincia di Trento, purché le aziende interessate dimostrino al competente Organismo di controllo di aver effettuato dette operazioni nelle 5 campagne vendemmiali antecedenti alla data del 31 dicembre 2012.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, con esclusione per la tipologia passito che non deve essere superiore al 50%.

Art. 6

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto», all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;
- acidità totale minima: 3.5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 13.0 g/l.

rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.50% vol.;
- acidità totale minima: 3.5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l.

rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;
- acidità totale minima: 3,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

novello (anche con riferimento al nome di vitigno)

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
- acidità totale minima: 3,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

Art. 7

Alla indicazione geografica tipica «Veneto» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» è consentito utilizzare in etichettatura la menzione «vivace».

L'indicazione geografica tipica «Veneto» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed idonei alla produzione dei vini a denominazione di origine, a condizione che vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

E' vietato riportare nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica 'Veneto' il riferimento alla varietà Pinot grigio.

Art. 8

Legame con l'ambiente geografico

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

Il Veneto è una regione dell'estremo Nord-est dell'Italia. La regione confina a est con il Friuli-Venezia Giulia e con il [Mar Adriatico](#), a nord con l'[Austria](#), a nord-ovest con il [Trentino-Alto Adige](#), a ovest con la [Lombardia](#), a sud con l'[Emilia-Romagna](#).

Il suo territorio presenta una grande ricchezza di ambienti geografico-climatici vocati alla viticoltura: ricca di fiumi e laghi, la superficie regionale di oltre 18.300 Km², partendo dal confine a

nord verso sud, si estende dalla catena Alpina e Dolomitica al confine con l’Austria, passando per la fascia collinare e pedemontana, alla pianura fino alle zone lagunari e al mare Adriatico.

Le colline venete si allungano sia a nord come dorsale ai piedi delle Prealpi, sia si ergono dalla pianura come i [Colli Berici](#), i Colli euganei e il Montello.

La varietà di condizioni climatiche del Veneto vanno dai climi freddi invernali delle zone montane, a quelli più miti della fascia pedemontana, specialmente nei versanti esposti a sud e protetti dalla catena delle Prealpi a quelli più caldi della pianura. La presenza del Lago di Garda nella parte est del Veneto, determina condizioni climatiche mediterranee, molto favorevoli alla coltivazione della vite, oltre che degli olivi tipici della zona. Anche la presenza del [mar Adriatico](#) nella fascia a sud-sud est della regione, influisce in alcune zone in modo determinante sul clima; questo effetto, pur diminuendo con l’allontanarsi dalla costa, determina condizioni ambientali mediamente più miti rispetto alle altre aree della pianura padana, con inverni meno nebbiosi e estati meno afose.

Fattori umani e storici

La storia del vino in Veneto inizia in epoche remotissime, molto prima dei tempi dei Greci a cui si riconosce generalmente l'introduzione della vite in Italia come ampiamente dimostrato da importanti scoperte archeologiche. Si ritiene che la vite fosse presente allo stato selvatico in Veneto già a partire da molti secoli prima di Cristo e l'uva era utilizzata dalle popolazioni di quei tempi come alimento. Si dovrà attendere fino al VII secolo AC per trovare le prime testimonianze della produzione enologica in Veneto per opera delle popolazioni Etrusco-Retiche.

Durante il medioevo, lo sviluppo della vitivinicoltura Veneta fu determinato dalla potenza commerciale di Venezia, che consentì l'esportazione dei vini Veneti in altri paesi, oltre che l'introduzione in Italia di vini stranieri, in particolare quelli prodotti in Grecia e a Cipro. I commercianti Veneziani - oltre all'importazione del vino - introdussero anche nuove specie di viti, favorendone la diffusione nei territori vicini, come nel caso della Malvasia che da Venezia si diffuse nel Friuli Venezia Giulia e in Dalmazia. Anche i famosi vetrai di Murano, contribuirono alla diffusione del vino e del suo migliore apprezzamento: le raffinate bottiglie e i bicchieri di vetro soffiato di Murano, si diffusero rapidamente nelle tavole dei nobili sostituendo progressivamente i contenitori di ceramica, argento e peltro. I nuovi contenitori di vetro furono subito associati ai vini di qualità e ben presto arrivarono anche in forme più semplici e meno pregiate, nelle tavole della gente comune di tutta Europa.

Con il decadimento della potenza commerciale di Venezia nell'area del Mediterraneo e in particolare nelle terre d'oriente, verso la metà del 1500 l'importazione dei vini Greci diminuì drasticamente offrendo una possibilità di sviluppo alle produzioni dei vini veneti locali. Dal XVI secolo al 1800 guerre, epidemie ed eventi atmosferici, sconvolsero radicalmente la viticoltura del Veneto. Fu solo nel 1800 ed in particolare con la fondazione nel 1876 della Scuola di Enologia di Conegliano, che si tentò di fare rinascere la nuova enologia del Veneto attraverso lo studio delle caratteristiche del territorio e delle varietà che meglio si adattavano: un primo passo concreto verso la rinascita di qualità come scelta strategica che vide un rapido sviluppo dopo il 1950 che continua ancor oggi a coinvolgere i produttori e gli operatori vitivinicoli del Veneto.

L’indicazione geografica “Veneto”, è il risultato della storia del suo territorio ed è stata sistematicamente utilizzata dai produttori vitivinicoli a partire dal 1977, a seguito del regolamento CEE 816/70 e delle normative nazionali di recepimento che hanno stabilito le modalità per la dichiarazione, designazione e presentazione dei vini definiti allora “vini da tavola con indicazione geografica”.

Nel 1995, con il decreto del 21 novembre, è stato approvato l’attuale disciplinare di produzione successivamente modificato al fine di adeguarlo al mercato dei vini a indicazione geografica tipica e alle normative comunitarie.

L’indicazione Veneto è oggi molto conosciuta come i grandi vini DOC del Veneto, e proprio per la sua rinomanza, è molto utilizzata dai produttori della regione.

b) Specificità del prodotto

L'offerta dei vini della IGT Veneto, nei vari colori e tipologie, rispecchia la diversificazione di condizioni ambientali e climatiche che offre la regione del Veneto, ricca di specificità e vocazionalità degli ambienti nei quali si producono le uve. L'ampia offerta dei vitigni autoctoni ed internazionali, mettono a disposizione dei consumatori una gamma completa di vini di elevata qualità e diffusa rinomanza, in grado di soddisfare i molteplici gusti ed esigenze di consumo e tale fatto rende questa IGT molto conosciuta e utilizzata.

I vini della presente IGT presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare i vini risultano nelle diverse tipologie equilibrati con riferimento al quadro chimico-fisico, mentre al sapore e all'odore si riscontrano le caratteristiche prevalenti tipiche dei vitigni.

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

L'Indicazione Geografica Protetta "Veneto" è legata da sempre con il territorio del Veneto e con i produttori che operano nella regione. L'ampia offerta di vini che discendono dalle diverse vocazionalità delle zone viticole della regione, hanno reso l'indicazione geografica "Veneto" famosa e richiesta dai consumatori di tutto il mondo.

Art. 9

Riferimenti alla struttura di controllo

VALORITALIA S.r.l.

Sede legale:

Via Piave, 24

00187 – ROMA

06 45437975

info@valoritalia.it

Valoritalia srl. Sede Amministrativa:

Via San Gaetano, 74

36016 - Thiene (Vicenza)

Tel. 0445 313088, Fax. 0445 313080;

e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all'articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 3).

Varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia di Belluno

Barbera	Bianchetta trevigiana	Cabernet franc
Carmenère	Chardonnay	Malvasia istriana
Manzoni bianco	Marzemina grossa	Merlot
Pavana	Pinot bianco	Pinot grigio
Pinot nero	Glera	Glera lunga
Riesling	Sylvaner verde	Tocai friulano
Trevisana nera	Turca	Moscato bianco
Traminer aromatico	Teroldego	Muller Thurgau
Kerner		

Varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia di Padova

Cabernet franc	Cabernet sauvignon	Carmenère
Cavrara	Chardonnay	Corbina
Garganega	Grapariol	Malbech
Malvasia istriana	Manzoni bianco	Marzemina grossa
Marzemino	Merlot	Moscato bianco
Moscato giallo	Pinella	Pinot bianco
Pinot grigio	Pinot nero	Glera
Glera lunga	Raboso piave	Raboso veronese
Refosco dal peduncolo rosso	Riesling	Riesling italico
Sauvignon	Tocai friulano	Turchetta
Barbera	Incrocio Bianco Fedit 51 CSG	Marzemina bianca
Trebbiano toscano	Manzoni moscato (Incrocio Manzoni 13. 0. 25)	Manzoni rosa (Incrocio Manzoni 1. 50)
Petit verdot	Syrah	

Varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia di Rovigo

Cabernet franc	Cabernet sauvignon	Carmenère
Corbina	Chardonnay	Grapariol
Marzemina grossa	Merlot	Raboso piave
Raboso veronese	Riesling italico	Tocai friulano
Sangiovese	Turchetta	Trebbiano toscano
Malvasia bianca di Candia	Manzoni bianco	Moscato bianco
Pinot bianco	Pinot grigio	Lambrusco Maestri
Sauvignon	Refosco dal peduncolo rosso	

Varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia di Treviso

Bianchetta trevigiana	Boschera ⁽¹⁾	Cabernet franc
Cabernet sauvignon	Carmenère	Chardonnay
Corbina	Franconia	Glera
Glera lunga	Grapariol	Incrocio Manzoni 2.15
Malbech	Malvasia istriana	Manzoni bianco
Marzemina grossa	Marzemino	Merlot
Muller thurgau	Perera ⁽²⁾	Pinot bianco
Pinot grigio	Pinot nero	Raboso piave
Raboso veronese	Recantina ⁽³⁾	Refosco peduncolo rosso
Riesling	Riesling italico	Sauvignon
Tocai friulano	Traminer aromatico	Turchetta
Verdiso	Verduzzo friulano	Verduzzo trevigiano
Wildbacher	Barbera	Incrocio Manzoni 2-14
Incrocio Manzoni 2-3	Lambrusco di Sorbara	Marzemina bianca
Manzoni moscato (Incrocio Manzoni 13. 0. 25)	Manzoni rosa (Incrocio Manzoni 1. 50)	Moscato bianco
Tocai rosso	Ancellotta	Fertilia
Flavis	Italica	Nigra
Petit verdot	Prodest	Rebo
Syrah		

Provincia di Venezia

Cabernet franc	Cabernet sauvignon	Chardonnay
Carmenère	Corbina	Glera
Glera lunga	Grapariol	Malbech
Malvasia istriana	Manzoni bianco	Marzemina grossa
Merlot	Pinot bianco	Pinot grigio
Pinot nero	Raboso piave	Raboso veronese
Refosco peduncolo rosso	Riesling	Riesling italico
Sauvignon	Tocai friulano	Traminer aromatico
Turchetta	Verduzzo friulano	Ancellotta
Barbera	Franconia	Marzemina bianca
Marzemino	Moscato bianco	Muller thurgau
Tocai rosso	Verduzzo trevigiano	Petit verdot
Syrah		

Varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia di Verona

Cabernet franc	Cabernet sauvignon	Carmenère
Chardonnay	Corbina	Cortese
Corvina	Corvinone	Durella
Enantio	Garganega	Grapariol
Manzoni bianco	Marzemina grossa	Merlot

Molinara	Moscato giallo	Muller thurgau
Pinot bianco	Pinot grigio	Pinot nero
Riesling	Riesling italico	Rondinella
Sylvaner verde	Teroldego	Tocai friulano
Trebbiano di soave	Turchetta	Barbera
Bianchetta trevigiana	Casetta ⁽¹⁾	Croatina
Dindarella	Forsellina	Lagrein
Malvasia bianca lunga	Malvasia istriana	Marzemino
Moscato bianco	Negrara	Nosiola
Raboso veronese	Schiava gentile	Schiava grigia
Schiava grossa	Traminer aromatico	Trebbiano toscano
Ancellotta	Goldtraminer	Gosen
Oseleta	Petit verdot	Rebo
Rossignola	Sangiovese	Sauvignon
Sennen	Syrah	Trebbiano giallo
Trebbiano romagnolo	Veltriner	

Varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia di Vicenza

Cabernet franc	Cabernet sauvignon	Carmenère
Cavrara	Corbina	Chardonnay
Durella	Garganega	Grapariol
Malvasia istriana	Manzoni bianco	Marzemina grossa
Marzemino	Merlot	Pinot bianco
Pinot grigio	Pinot nero	Glera
Glera lunga	Raboso veronese	Pedevenda ⁽¹⁾
Riesling	Riesling italico	Sauvignon
Tocai friulano	Tocai rosso	Trebbiano di Soave
Turchetta	Vespaiola	Barbera
Freisa ⁽¹⁾	Groppello gentile ⁽¹⁾	Incrocio Bianco. Fedit 51 CSG
Marzemina bianca	Moscato giallo	Negrara
Rossignola ⁽¹⁾	Traminer aromatico	Trebbiano toscano
Ciliegiolo	Moscato bianco	Petit verdot
Refosco dal peduncolo rosso	Syrah	